

STUDIO LEGALE CALIENDO

Via Ariosto 47
80030 San Vitaliano (NA)
Tel 0818441038
Fax 0815192824
Mobile 3287252717

Via Cagliari 14
00193 Roma
Tel. 06/44202211
Fax 06/44117029

A Roma Capitale

Piazza del Campidoglio, 1

00186 – Roma

Pec: protocollo.tutelambientale@pec.comune.roma.it;
protocollo.urbanistica@pec.comune.roma.it

ISTANZA DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA

Per la **società E. Giovi S.r.l.**, C.F. 04773710589, con sede legale alla Via di Malagrotta n. 257 – 00148 Roma (RM), in persona dell'amministratore Giudiziario, dott. Luigi Palumbo, rappresentata dall'Avv. Angelo Caliendo (C.F. CLNNGI80A15G812K) col quale elettivamente domiciliata in Roma (Na) alla Via Cagliari n. 14; comunicazioni di segreteria al fax n. 081.5192824, PEC: angelocaliendo@pec.it;

PREMESSO CHE

- Con provvedimento prot. n. D2 / 2A/ 04/ 45458 del 24 marzo 2005, la Regione Lazio, dopo aver effettuato la apposita procedura di valutazione, ha espresso giudizio di compatibilità ambientale favorevole (V.I.A.) per la realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da CDR, prodotto negli impianti di Malagrotta 1 e Malagrotta 2, mediante una centrale di gassificazione";
- con Ordinanza n. 16 del 25 marzo 2005 (All. B), il Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale della Regione Lazio ha ordinato al Consorzio CO.LA.RI. di realizzare il progetto relativo alla suddetta centrale, definendolo nuovo impianto tecnologico;

STUDIO LEGALE CALIENDO

Via Ariosto 47
80030 San Vitaliano (NA)
Tel 0818441038
Fax 0815192824
Mobile 3287252717

Via Cagliari 14
00193 Roma
Tel. 06/44202211
Fax 06/44117029

- il Comune di Roma, con delibera del Consiglio Comunale n. 18 dell'11/12 febbraio 2008 ha provveduto a concludere il procedimento di approvazione del nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di Roma, lasciando l'area, su cui era, tra l'altro, già stata realizzata la centrale di cui sopra, come area agricola, e ciò, nonostante sia l'ordinanza n. 16 del 2005 avesse espressamente definito la centrale in questione quale nuovo impianto tecnologico ed avesse decretato che "il presente provvedimento, a norma di legge, sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici comunali e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, a tutti gli effetti di legge", sia la nota n. 72696 del 7 dicembre 2004 con cui lo stesso Comune di Roma ha espresso parere positivo in merito alla realizzazione ed attivazione della centrale *de quo*;
- con certificato di collaudo statico del 4 giugno 2008 è stato attestato alla Regione Lazio
- Area Genio Civile di Roma - Ufficio Edilizia Antisismica, il collaudo delle opere eseguite per la costruzione del manufatto edilizio della centrale di gassificazione sita in Malagrotta, le cui strutture edilizie, erano ovviamente già rilevabili in modo incontrovertibile, da parte dei tecnici urbanistici comunali, alla data dell'approvazione del nuovo P.R.G. del Comune di Roma;
- da quanto sopra precisato, risulta evidente che alla data del 12 febbraio 2008, (quella cioè di approvazione del nuovo P.R.G.) nell'area classificata nello stesso Piano Regolatore come agricola, già esisteva il manufatto della centrale di gassificazione in oggetto, che costituiva un impianto tecnologico che, in quanto tale, imponesse di

STUDIO LEGALE CALIENDO

Via Ariosto 47
80030 San Vitaliano (NA)
Tel 0818441038
Fax 0815192824
Mobile 3287252717

Via Cagliari 14
00193 Roma
Tel. 06/44202211
Fax 06/44117029

classificare la stessa area come ricompresa nel "tessuto prevalentemente per attività - infrastrutture tecnologiche";

- lo stesso Comune di Roma, inoltre, con delibera del Consiglio Comunale n. 48 del 30 dicembre 2016, ha provveduto ad approvare il disegno definitivo del P.G.R. 2008 e ad adottare "la variante riguardante le aree prive di destinazione urbanistica e con destinazione incongruente rispetto alle destinazioni di fatto e di diritto".

In tale contesto, il Comune di Roma, però - pur avendo ampliato la zona delle infrastrutture tecnologiche, ricomprendendo gli impianti TMB di Malagrotta - non ha rilevato che, al foglio 412 particella 325/ parte, esisteva già l'immobile costruito e la centrale di gassificazione.

l'immobile adibito a centrale di gassificazione deve intendersi, quindi, ricompresa nell'ambito delle infrastrutture tecnologiche esistenti al momento della approvazione del nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di Roma, avvenuta l'11 e 12 febbraio 2008 e della successiva approvazione del disegno definitivo dello stesso Piano Regolatore, avvenuta in data 30 dicembre 2016, che, peraltro, è ancora in itinere;

- in data 11/06/2019, la Regione Lazio, Direzione Regionale politiche ambientali e ciclo rifiuti – Area autorizzazioni integrate ambientali, con nota prot. n. 447475, ha notificato all'Amministrazione giudiziaria ricorrente, diffida ai sensi dell'art. 29 *decies* co. 9 lett. a) del D. Lgs. n. 152 del 2006, con cui ha intimato di ricondurre l'impianto "Centrale di Gassificazione di Malagrotta" al progetto approvato con determinazione B3692 del 12/08/2009 alle condizioni di cui alla Valutazione di Impatto Ambientale del 24/03/2005;

CONSIDERATO CHE

STUDIO LEGALE CALIENDO

Via Ariosto 47
80030 San Vitaliano (NA)
Tel 0818441038
Fax 0815192824
Mobile 3287252717

Via Cagliari 14
00193 Roma
Tel. 06/44202211
Fax 06/44117029

- dall'analisi della delibera n. 48/2016 del Comune di Roma, è stato rilevato che, lo stesso, accorgendosi della presenza “di errori materiali finora non corretti (20), ad aree non pianificate generate dall'assemblaggio dei procedimenti attuativi (196), ad aree con destinazione incongruente con la realtà e con la normativa (50)”, con delibera di C.C. n. 18 dell'11/12 febbraio 2008, ridisegnava la tavola della zonizzazione, comprendente, all'interno dell'area classificata come infrastrutture tecnologiche, la zona ove è posizionato il gassificatore ed escludendo, inspiegabilmente, una piccola porzione (1.900 mq su 6.730 mq, il 28% circa) dello stesso che rimane in zona agricola, configurando, pertanto, **un mero errore materiale**;

- dall'analisi dei rilievi effettuati dal geom. Marco Apponi in data 23/01/2019 e da una loro sovrapposizione con quelli riportanti lo stato attuale dei luoghi, risulta, chiaramente, che solo una porzione, ubicata in zona agricola (1.460 mq su 6.730 mq, il 22% circa), ha una distanza dall'argine del corso d'acqua Rio Galeria inferiore di 150,00 mt;

- in base a quanto previsto dal Capo III, art. 35 co. 8 delle Norme del Piano Territoriale Paesistico Regionale della Regione Lazio, per le zone C, D ed F, nel caso di zona industriale, viene riportato che la fascia di inedificabilità è pari a 50 mt a partire dall'argine del corso d'acqua;

- tale ultima considerazione fa sì che si palesi un ulteriore errore commesso dal Comune di Roma nel lasciare la sopra indicata porzione dell'edificio in zona agricola, in quanto, in caso contrario, la distanza prescritta sarebbe stata abbondantemente rispettata;

Per tutto quanto argomentato

CHIEDE

STUDIO LEGALE CALIENDO

*Via Ariosto 47
80030 San Vitaliano (NA)
Tel 0818441038
Fax 0815192824
Mobile 3287252717*

*Via Cagliari 14
00193 Roma
Tel. 06/44202211
Fax 06/44117029*

ai sensi e per gli effetti di cui alla legge, la modifica delle delibere di Consiglio Comunale n. 18 dell'11/12 febbraio 2008 e n. 48 del 30 dicembre 2016, nella parte in cui hanno escluso, per mero errore immateriale una piccola porzione (1.900 mq su 6.730 mq, il 28% circa) di una particella già riconosciuta quale destinataria di impianti tecnologici.

Cordialmente

Avv. Angelo Caliendo

